

CLXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 MARZO 1927

ANNO V

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIUNTA.

INDICE

	<i>Pag.</i>
Congedi	6710
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	6710
Interrogazione:	
Circa gli esami di Stato nelle scuole medie:	
FEDELE, <i>ministro</i>	6711
CIAN	6711
Modificazioni al Regolamento:	
TUMEDI, <i>relatore</i>	6711-15-16
D'AYALA	6712
MARTIRE	6713
CIAN	6714-16
PRESIDENTE	6715
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	6718
Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia	6718
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari	6718
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.	6719

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione	6719
Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.	6719
Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27.	6720
Convocazione degli Uffici	6717
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1927-1928	6721
MADIA	6721
DE CICCO	6725
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari	6730
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano	6730

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma	6730
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100	6731
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della cultura granaria	6731
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	6731
Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia	6731
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari	6731
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso	6731
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione	6731
Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.	6731
Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27	6731

Relazione (Presentazione):

BAGNASCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato 6720

Errata-corrige 6733

La seduta comincia alle 16,35.

MADIA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Marescalchi, di giorni 2; Lissia, di 3; Di Fausto, di 2; Pavoncelli, di 2; Muscatello, di 3; Rubilli, di 10; Mazzini di 18; La Bella, di 4; per motivi di salute gli onorevoli: Bartolomei, di giorni 1; Larussa, di 3; Bianchi Fausto, di 1; Belloni Amedeo, di 3; per ufficio pubblico gli onorevoli: Riccardi, di giorni 3; Mazzucco, di 3; Quilico, di 3; Scorza, di 4; Imberti di 1; Zimolo, di 8; Crollalanza, di 2 (Sono concessi).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera di ringraziamento per condoglianze:

« Anche a nome dei miei fratelli, La prego di accogliere l'espressione della nostra gratitudine per le condoglianze inviateci dalla Camera dei deputati per la perdita dell'avo nostro senatore Domenico Comparetti.

« Con ossequio

« ALBANO MILANI COMPARETTI ».

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che S. E. il Capo del Governo ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente la estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51 comma 4, e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Vi è all'ordine del giorno soltanto una interrogazione, quella dell'onorevole Cian Vittorio, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quanto di vero sia nella voce corrente fra insegnanti e studenti delle scuole medie, secondo la quale sarebbe imminente nientemeno che la soppressione - o una radicale trasformazione - degli esami di Stato per le scuole medesime ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro che la notizia alla quale si riferisce l'onorevole Cian, è assolutamente fantastica e falsa. L'esame di Stato è uno dei caposaldi della riforma scolastica voluta dal Governo nazionale; ed io tanto poco penso ad abolirlo che anzi, con provvedimenti che ho allo studio, mi propongo di renderlo più efficiente e più serio.

E poichè l'onorevole Cian, come mi ha detto, desidera anche avere qualche notizia sulle cosiddette sessioni di marzo di infausta memoria, le quali, nonostante la riforma scolastica, si perpetuano nelle nostre Università, mi permetto di fargli osservare che l'attuale regolamento generale universitario, che è poi il regolamento Gentile, all'articolo 83 consente che possano tenersi esami sia di profitto, sia di laurea e diplomi, in qualsiasi epoca dell'anno scolastico, secondo quanto viene caso per caso stabilito dai rettori o direttori, su proposta del Consiglio di facoltà o scuola.

È vero che l'articolo soggiunge chiaramente che si debba tener conto della esigenza di non interrompere o turbare il normale svolgimento dei corsi e degli studi. Ma in realtà tutti sappiamo quello che avviene: all'avvicinarsi della primavera, anche quando i professori non sospendano le lezioni, i giovani sono talmente preoccupati per la preparazione degli esami di marzo, che disertano le aule scolastiche.

Ora io mi propongo, col prossimo anno, di fare in modo che gli esami universitari si tengano unicamente alla fine ed al prin-

cipio dell'anno scolastico, e che tutto il resto dell'anno sia dato esclusivamente all'insegnamento ed agli studi. (*Approvazioni*). Poichè, onorevoli colleghi, è necessario estirpare senza pietà questi rimasugli delle vecchie abitudini scolastiche della vecchia Italia, ed è necessario che la nuova generazione si abitui a studiare austeramente, per prepararsi agli alti compiti che ad essa saranno affidati! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cian Vittorio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIAN VITTORIO. Non solo mi dichiaro soddisfatto, soddisfattissimo della risposta data dall'onorevole ministro, ma lo ringrazio vivamente, perchè mi ha dato occasione di constatare ancora una volta lo stile perfettamente fascista di cui impronta l'opera sua, e lo sprono a proseguire tenacemente fino all'ultimo.

Se l'esperienza ha suggerito, come credo, alcune modificazioni da introdurre nella tecnica, per dir così, degli esami di Stato, in sede di discussione di bilancio potremo discorrerne. Mi auguro che si introduca qualche opportuna miglioria approfittando appunto delle esperienze recenti, quali risultano, fra l'altro, dagli *Annali* della scuola media. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. È così esaurita l'interrogazione iscritta nell'ordine del giorno.

Modificazioni al Regolamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Modificazioni al Regolamento.

Si dia lettura delle proposte della Commissione.

MADIA, *segretario, legge*. (V. *Doc. II*, n. 3)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a recarsi alla tribuna per illustrare le proposte della Commissione.

TUMEDEL, *relatore*. Onorevoli colleghi, le proposte di modificazioni al regolamento della Camera riguardano unicamente alcuni articoli che si riferiscono all'estensore dei processi verbali della Camera e al bibliotecario.

L'estensore dei verbali, secondo un articolo del regolamento del 1868, doveva essere nominato dalla Camera stessa. Ora da circa 40 anni l'estensore non è più nominato dalla Camera, poichè tale servizio è affidato alla Segreteria generale secondo le istruzioni che impartisce il Segretario generale. Quindi è intuitiva la convenienza di abolire una norma che già di fatto da 40 anni non è più osser-

vata, e non avrebbe ragione alcuna di essere osservata.

Eguualmente un altro articolo del regolamento della Camera demanda la nomina del bibliotecario alla Camera stessa. Anche questo articolo da quarant'anni non è più osservato. Ad esempio, l'ultimo bibliotecario che è andato a riposo da appena pochi mesi, ed al quale eredo di dover mandare un elogio, perchè è stato uno dei più intelligenti e sapienti direttori della nostra biblioteca, (*Approvazioni*) non fu nominato direttamente dalla Camera, ma, al solito, dal Consiglio di Presidenza.

Anche in questo caso, quindi, è intuitiva la convenienza di abolire una norma che non ha alcun contenuto pratico. Non si capisce, dunque, perchè proprio il bibliotecario dovrebbe essere nominato dalla Camera.

Approfitando poi dell'occasione mi sono permesso di ricordare nella mia relazione il vero tesoro che possediamo nella nostra biblioteca, e che dovrebbe essere curato un po' da tutti noi che ne siamo beneficiari e partecipi.

A questo scopo si propone di aumentare il numero dei componenti della Commissione incaricata di soprintendere al funzionamento della biblioteca.

La disposizione vigente del regolamento stabilisce che al funzionamento della biblioteca soprintende una Commissione composta di tre deputati e dei due questori della Camera. Questa norma era perfettamente ortodossa quando i questori erano due, ma è diventata un controsenso dopo che i questori sono diventati tre. Quando fu apportata questa modificazione mancò, infatti, il coordinamento con le disposizioni relative alla biblioteca. Ma quello che soprattutto importa è che la nostra biblioteca sia meglio curata di quello che non sia attualmente, ed a questo proposito posso dirvi che il Consiglio di Presidenza ha aumentato lo stanziamento per la biblioteca, portandolo da 108 mila a 208 mila lire, aumento assai notevole.

Resta da augurarsi che la somma sia utilmente spesa, ed appunto alla sua utile erogazione tende la proposta di aumentare il numero dei componenti la Commissione, proposta che crediamo sarà da voi approvata. (*Approvazioni*).

D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AYALA. Ho chiesto di parlare nella mia qualità di presidente della Commissione per la sorveglianza della biblioteca della Ca-

mera, cui incombe il dovere di riferire su quanto sinora si è fatto.

La biblioteca della Camera è una delle meglio fornite e delle meglio catalogate di Europa e potrei dire del mondo. Il funzionamento di una biblioteca dipende, è vero, dall'acquisto di libri, dalla loro scelta e disposizione, ma se i lettori sono poco volenterosi non è da addebitarsi al funzionamento o alla sorveglianza.

Negli ultimi tempi nulla si è mutato per ciò che riguarda la biblioteca della Camera dei deputati. Lo stanziamento era finora insufficiente; ora non lo sarà più dopo l'aumento dovuto all'alto senno del Presidente della Camera, ed è stato messo a disposizione un fondo maggiore anche per le spese ordinarie. È certo che i libri sono stati acquistati con quel senso di scelta e di opportunità che è richiesto dalla delicatezza dell'incarico; e voi avete avuto sott'occhio ogni mese il bollettino indicante quali e quante opere sono state acquistate.

Abbiamo sempre fatto appello ai consigli degli onorevoli deputati; ma questi consigli sono venuti scarsi. Ci auguriamo che le modifiche progettate al regolamento siano un incentivo anche per la collaborazione dei deputati per un più intenso funzionamento della biblioteca.

Abbiamo dovuto lamentare la non ancora avvenuta sostituzione del precedente bibliotecario, al quale anche io sento il dovere di rivolgere un alto elogio per l'opera da lui svolta; ed anche la mancanza di un segretario, il quale è rimasto assente per altre sue incombenze. Ora voi comprendete che l'assenza di un bibliotecario, per quanto assai bene sostituito dall'attuale funzionario, si ripercuote sull'andamento della biblioteca, perchè la sua opera è necessaria continuamente.

Per ciò che riguarda poi la tenuta dei libri e il basso personale noi abbiamo sempre curato sia la pulizia, sia la disposizione e la rilegatura dei libri, sia la loro custodia negli scaffali. Ma l'ampliamento dei locali richiede l'assunzione di un vasto personale, il quale è necessario già oggi, e sarebbe assolutamente indispensabile, se i lettori fossero in numero maggiore.

I nuovi locali richiedono, poi, spese straordinarie; l'onorevole Presidente ne ha avuto nozione, e ha dato disposizioni per provvedere. Si è già disposto relativamente alla fornitura di opere di diritto pubblico e privato, ed abbiamo già un grande salone adibito, o almeno che si è stabilito debba

essere adibito per tutte le opere di scienze sociali politiche e storiche.

Però la spesa sarà enorme, ascenderà a 600 o 700 mila lire; enorme sarà quindi anche l'aumento delle spese per la tenuta di questi libri, la sorveglianza, la pulizia, ecc., ed a questo dovrà senza dubbio sollecitamente provvedere la Commissione.

Onorevoli colleghi fascisti, interpretando il pensiero di tutti voi, ho creduto mio elementare dovere di stabilire che nella categoria più acconcia, quella delle opere di diritto pubblico, e specialmente di storia, sia assegnato uno speciale catalogo per tutte le opere che parlano del fascismo nelle sue varie manifestazioni. Inoltre severe disposizioni sono state date per la maggiore completezza possibile nella fornitura di tutte le opere che parlano di questo nuovo e glorioso movimento intellettuale che si accompagna al fascismo, sopra tutto all'estero, perchè in Inghilterra, in Francia, in Germania, in tutti i paesi si parla del nostro movimento, e se non da per tutto con uguale sentimenti di ammirazione, per lo meno con tali elementi che possono essere necessari alla nostra conoscenza.

Si pubblicano infatti opere che noi dobbiamo conoscere, tradurre e apprezzare.

Inoltre, poichè la nostra biblioteca possiede anch'essa necessariamente un numero di opere limitato, bisogna che la nostra attenzione possa rivolgersi non soltanto alle opere italiane ed estere riferite in nota, ma anche ai riferimenti dei riferimenti, come suol farsi nelle più vaste biblioteche, tenendo presenti anche le riviste, specialmente di diritto pubblico, continuando nel sistema veramente encomiabile della nostra biblioteca per cui le riviste possiedono già una catalogazione per articolo, per soggetto e per la persona a cui gli articoli stessi si riferiscono.

Quindi raccomando alla commissione la quale sarà nominata tra poco questo lavoro necessario, il quale riferendosi alla catalogazione delle opere di diritto pubblico, possa creare nella biblioteca della Camera dei deputati italiani la raccolta più completa, più sistematica e veramente logica delle opere che riguardano il movimento intellettuale fascista nel mondo in tutti i suoi vari aspetti.

Onorevoli colleghi, sono stati aumentati, come sapete, i fondi destinati alla nostra biblioteca, ed io, facendomi interprete del vostro sentimento, rivolgo vivi

sensi di grazie a colui che questo pensiero ha avuto. È necessario ora il concorso di tutti per fornire la biblioteca della Camera di quel che le occorre. Voi non dovete mai cessare perciò di consigliarci: la commissione sceglierà poi con senso di opportunità un'opera piuttosto che un'altra; ma voi non dovete mai cessare di darci consigli, di studiare, di avvertirci e di avvertire laddove ritenete che sorgano necessità, affinché si possa provvedere; poichè tutto ciò che riguarda la provvista del materiale di una biblioteca non può essere opera di una sola mente pensante, per quanto dotata di vasta cultura, ma deve essere il frutto del lavoro di ognuno, silenzioso e costante, inteso a concorrere a quella grande opera di raccolta che dovrà rimanere come monumento nei secoli.

Io non ho più ragione di tacere quello che penso, e cioè che il problema dell'alto personale e di quello subalterno si impone tanto più colla nuova ampliamento dei locali, i quali richiedono ora il lavoro di varie persone. Inoltre, i nuovi acquisti debbono essere disposti non a casaccio, ma secondo un concetto veramente tecnico. Problema questo che ritengo debba essere risolto al più presto da chiunque ne abbia i poteri.

Dovrei toccare qualche altro argomento, come, ad esempio, quello del prestito dei libri, problema che non è stato finora risolto, e non lo sarà fino a quando l'energia fascista non provvederà. Io penso che la Camera dei deputati italiani deve tenere alla gloria della sua biblioteca, perchè biblioteche come quelle di Bruxelles, Parigi, Berlino, che hanno una dotazione bibliografica di primo ordine, la invidiano; e posso affermare che la nostra biblioteca, nelle sue proporzioni, che si riferiscono ad uno istituto speciale, è tale che certamente ben figura, come ho detto, nel mondo. Essa dovrà perciò continuare, onorevoli colleghi, a raccogliere le vostre assidue cure, il vostro studio e la vostra diligenza. (*Approvazioni*).

MARTIRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Io, come modesto frequentatore della biblioteca, raccomando ai colleghi una sola cosa: che i signori commissari, oltre che essere competenti, volenterosi e appassionati, come sono stati sempre, siano anche in grado di recarsi spesso in biblioteca.

ALDI MAI. Vuoi essere nominato commissario? (*Si ride*).

MARTIRE. Se lo volessi, l'ufficio è tale che la mia modestia non ne sarebbe offesa! Solo dico che tutto il programma tracciato così bene dal collega onorevole D'Ayala soffre di mancanza di realizzazione, perchè la Commissione non ha potuto, specialmente negli ultimi tempi, trovare quell'energia, comunque definita, che potesse permettere il funzionamento della biblioteca. Questa è la verità vera e propria.

D'AYALA. Non c'era che da studiare.

MARTIRE. Oserei dire che non si è studiato per funzionare, e non si è nemmeno funzionato per studiare! Si tratta di non lasciare l'Ufficio della Presidenza senza la mediazione necessaria della Commissione preposta alla biblioteca. L'opera stessa del personale non può essere efficace se non è assicurata la cooperazione permanente della Commissione.

Perciò è necessario che la Commissione non sia solamente costituita da elementi competenti e volenterosi, ma da persone che possano anche periodicamente collaborare coi nostri funzionari, che sono sceltissimi, ma che, fra le altre cose, non hanno poi, e non possono avere, la competenza giuridica di fare quello che può fare la Commissione. E non basta che i commissari agiscano, come suggerisce il collega onorevole D'Ayala, per turno, perchè un commissario solo più che firmare gli ordini di pagamento non può fare.

La Commissione deve agire collettivamente. Essa era composta di tre persone. Ora se tre persone uguali e distinte non trovarono il modo di riunirsi ogni tanto, che sarà di una Commissione più numerosa, se non si muta stile?

Queste sono modeste osservazioni che fa un lettore, anzi un modesto sfogliatore di libri. (*Approvazioni*).

CIAN VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN VITTORIO. Dopo le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, mi limito anzitutto ad esprimere la mia compiacenza per aver visto lo stanziamento della biblioteca elevato da 108 mila lire a 208 mila. Raccomando che questi quattrini siano spesi nel modo migliore, cioè acquistando libri, e resistendo alle tentazioni edilizie ed estetiche.

Devo poi rivolgere un pensiero grato, sinceramente grato, ai vecchi bibliotecari, i quali non solo hanno curato l'arricchimento di questo patrimonio che, diceva giustamente il collega Tumedei, è un vero tesoro;

ma hanno anche segnato nella storia della bibliografia italiana una pagina veramente — non credo di esagerare — gloriosa, con la pubblicazione di quel prezioso catalogo metodico in vari volumi, che è diventato una fonte bibliografica di altissima importanza per tutti gli studiosi italiani e stranieri.

Ma appunto perchè ci troviamo dinanzi ad un patrimonio che vale un tesoro, mi permetto di esprimere qui alcuni desideri.

Innanzitutto vedo soppresso l'articolo 137 che dice « Il bibliotecario è nominato dalla Camera ».

E allora a chi spetta la nomina? Dacchè la nomina del bibliotecario è un atto di capitale importanza. Tutti sappiamo che la sorte delle istituzioni e degli istituti di qualsiasi natura dipende per tre quarti o per nove decimi da chi ne è a capo. Quindi io rivolgo la domanda: chi nomina il bibliotecario? La risposta ai competenti, io pongo il quesito.

Poi all'articolo 142 si propone di sostituire la dicitura: « Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc. ». Mi sembra troppo poco.

Vorrei che fosse data una portata più ampia a queste mansioni, dicendo ad esempio: « Il bibliotecario vigila personalmente al buon andamento dei servizi, ed è responsabile della conservazione e del giusto incremento del patrimonio bibliografico »

« Vigila personalmente », giacchè la presenza del bibliotecario, non dico dalla prima alla ultima ora, ma la consueta permanenza e vigilanza conta moltissimo per il buon andamento dei servizi stessi e per tutto il resto.

Un ultimo desiderio. Appunto perchè si tratta di un tesoro da salvaguardare, rappresentato sopra tutto da quelle ricchissime collezioni che il collega Tumedei ha giustamente menzionato nella sua relazione, vorrei che il primo atto della nuova Commissione permanente fosse quello di avviare una revisione accuratissima e severa delle collezioni principali le quali hanno un valore proporzionato alla loro compiutezza.

Ora, purtroppo, si sa che sono avvenute delle dispersioni, deplorabili e dannose, non dico sottrazioni, onde si lamentano lacune che dobbiamo colmare.

Per effetto dunque di questa revisione, fatta con competenza e con coscienza, dovrebbero essere segnalate le lacune delle collezioni più importanti, e il primo sforzo da fare coi nuovi denari messi a disposizione

della Commissione, dovrebbe essere rivolto a riparare a questi danni per ridare, nei limiti del possibile, il dovuto completamento a quelle raccolte.

Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni proposte dalla Commissione permanentemente per il regolamento della Camera.

Al capo XVIII, « Dei processi verbali », all'articolo 133, dove è detto: « La Camera nomina un incaricato di far redigere, sotto la sovrintendenza dell'Ufficio di presidenza, i processi verbali », la Commissione propone di sostituire: « Il Segretario generale è incaricato di far redigere... ». Il resto identico.

Osservo che così si fa praticamente da più di mezzo secolo, quindi non si tratta di altro che di codificare la consuetudine.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito il nuovo testo dell'articolo 133.

(*È approvato*).

Dell'articolo 136 che dice: « In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, il direttore degli uffici di segreteria della Camera ne fa le veci », si propone la soppressione.

Poichè è stato detto che il Segretario generale è incaricato sotto la sua responsabilità di far redigere i verbali, l'articolo 136 diventa inutile.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la soppressione dell'articolo 136.

(*È approvata*).

Passiamo al capo XIX, che riguarda la biblioteca.

L'articolo 137 dice: « Il bibliotecario è nominato dalla Camera ».

La Commissione ne propone la soppressione.

Si riferisce a questo articolo l'osservazione fatta dall'onorevole Cian.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUMEDEI, *relatore*. Il collega Cian desidera sapere da chi sarà nominato il bibliotecario, dal momento che dell'articolo 137 si propone la soppressione.

È evidente che il bibliotecario deve essere nominato dal Consiglio di Presidenza. Del resto già l'articolo 146 del regolamento stabilisce che la nomina e la distribuzione delle mansioni degli impiegati spetta al Consiglio di Presidenza.

Questo articolo fino al momento attuale non si riferiva al bibliotecario, poichè per la nomina di questi vi era una norma speciale. Abolita la norma speciale, anche la nomina del bibliotecario rientra nella disposizione di cui all'articolo 146 del regolamento.

Io comprenderei che la nomina fosse fatta dalla Camera, se si trattasse di materia politica, ma, trattandosi di materia tecnica, ritengo che debba essere devoluta anche con maggiore autorità e competenza al Consiglio di presidenza. Il quale Consiglio potrà rivolgersi per lumi o pareri anche ad una Commissione, o a qualche parlamentare che sembrasse particolarmente adatto a questo scopo.

CIAN VITTORIO. Mi dichiaro soddisfatto di quanto ha esposto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito la soppressione dell'articolo 137.

All'articolo 138 vigente, si propone di sostituire il seguente:

« La biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione composta di un Vice-Presidente, di un Questore e di sette deputati designati dal Presidente al principio di ogni Sessione ».

Si ritorna cioè al regolamento vigente quando venne formata la biblioteca nel Parlamento Subalpino. Si riporta così la Commissione al numero di sette deputati, numero indispensabile per far funzionare la Commissione. Come avete udito, una Commissione composta di soli tre membri spesso non poteva funzionare, perchè i suoi componenti o erano assenti o impegnati in altri incarichi. Invece la Commissione deve funzionare diligentemente e permanentemente, se vogliamo che la nostra biblioteca mantenga quello splendore che deve avere.

Noi possediamo circa 300 mila volumi, abbiamo in materia di diritto pubblico una ricchezza inesauribile, che potremo meglio valutare quando avremo stampati i cataloghi. Sino ad ora non è stato stampato che il catalogo degli articoli delle riviste italiane ed estere, ma quest'anno ci proponiamo, per mezzo della Commissione, di fare pubblicare il catalogo metodico, che comprenderà tutta la ricchezza della biblioteca. Cominceremo dalla storia, seguirà poi la letteratura, e via di seguito, cosicchè nulla rimanga inesplorato o dimenticato, della grande ricchezza della nostra biblioteca.

Abbiamo poi un altro patrimonio archivistico di importanza eccezionalissima, una

raccolta, cioè di cimeli storici e di lettere inedite di Cavour, Rattazzi, Minghetti, ecc. Abbiamo un Dante Alighieri, postillato dalla mano di Gioberti; abbiamo 37 lettere inedite di Silvio Pellico scritte dal carcere dello Spielberg al suo amico conte Confalonieri; abbiamo altri documenti inediti dei nostri grandi scrittori italiani.

Ora tutto questo materiale archivistico deve essere portato a cognizione degli studiosi, ed a questo dovrà tendere l'opera della Commissione.

Tre commissari però sono insufficienti, malgrado tutta la loro buona volontà. Anche l'ultima Commissione non ha potuto funzionare, perchè uno dei suoi membri fu dichiarato decaduto, uno si dimise, e l'altro il più delle volte era assente. Prego quindi la Camera di volere approvare l'articolo così come è stato proposto dalla Commissione. (*Approvazioni*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io proporrei che si aggiungesse un comma a questo articolo per stabilire che per la ventisettesima legislatura la nomina della nuova Commissione verrà deferita subito al presidente della Camera. Attualmente l'articolo suona così:

« La biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione composta di un vice-presidente, di un questore e di sette deputati designati dal presidente al principio di ogni Sessione ».

Ne consegue quindi che, non essendosi più al principio della Sessione, non si potrebbe procedere alla nomina della Commissione, mentre è evidente l'opportunità che la Commissione sia nominata subito.

Voci. È implicito.

PRESIDENTE. La Commissione che era stata nominata dalla Camera non esiste più, perchè il solo onorevole D'Ayala è rimasto in carica.

TUMEDEI, *relatore*. Se si è d'accordo nell'interpretarlo in questo senso, si può lasciare l'articolo così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 138 come è stato proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Dell'articolo 139, si propone la soppressione. La pongo a partito.

(*È approvata*).

Il nuovo articolo 142, proposto dalla Commissione è così formulato: « Il bibliotecario è incaricato di tener nota dei libri, dei giornali, ecc., ne è responsabile e deve curare che la biblioteca mantenga in piena efficienza le sue collezioni e corrisponda alle richieste dei deputati ».

L'onorevole Cian vorrebbe che si aggiungesse, in modo esplicito, che il bibliotecario è responsabile personalmente...

CIAN VITTORIO. Responsabile personalmente del buon andamento dei servizi...

PRESIDENTE. Questo è evidente.

CIAN VITTORIO. Ma è troppo poco. Egli deve essere responsabile anche della conservazione e dell'incremento del patrimonio che gli è affidato. Io terrei a questa aggiunta, perchè credo possa giovare anche per evitare i dolorosi incidenti che si sono avverati in passato, e per i quali noi dobbiamo oggi deplorare molte lacune in questo nostro patrimonio.

TUMEDEI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI, *relatore*. Pregherei l'onorevole Cian di non insistere; che il capo servizio debba rispondere dell'andamento dei servizi affidatigli, è intuitivo non solo, ma è anche fissato in parole precise in una norma generale del regolamento. Perchè l'articolo 146 dice che i capi di ciascuno ufficio rispondono del buon andamento del medesimo. D'altronde, ripeto, la cosa sarebbe intuitiva di per sé. Che portata avrebbe l'aggiunta dell'onorevole Cian? Egli vorrebbe che si dicesse che vigila personalmente. Ma se osserva l'orario di ufficio, come è suo dovere, vigilerà personalmente durante quel periodo, e credo che non sia nemmeno nelle intenzioni dell'onorevole Cian obbligare il bibliotecario ad essere sempre presente.

Del resto la dizione attuale rappresenta un miglioramento sull'articolo precedente, perchè non solo affida al bibliotecario la conservazione dei materiali esistenti, ma lo obbliga a mantenere in piena efficienza le collezioni. Dunque, secondo la nostra formulazione, il bibliotecario si deve occupare precisamente anche di quelle esigenze che sono in cima ai pensieri dell'onorevole Cian, tanto più che con l'andare del tempo questa opera di completamento diventa sempre più difficile. Si è aggiunto poi il dovere di corrispondere alle richieste dei deputati. Mi pare quindi che non vi possa essere una forma più comprensiva, e per questi motivi

pregherai l'onorevole Cian di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole. Cian, insiste?

CIAN VITTORIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 142 come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Sarà provveduto al coordinamento delle nuove disposizioni approvate con gli altri articoli del regolamento.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Sabato, 5 marzo, alle ore 11, sono convocati gli Uffici col seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani; (1196)

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'ordine amministrativo; (1225)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli; (1263)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni e degli enti minori; (1278)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; (1282)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile; (1284)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare; (1285)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati; (1286)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno; (1287)

Conversione in legge del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara); (1290)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili, in caso di mobilitazione; (1291)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e Trento; (1293)

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno; (1294) — Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; (1296). (*Da esaminarsi da una sola Commissione*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù; (1295)

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2331, concernente scambi di professori universitari con l'estero; (1300)

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, concernente provvedimenti per l'istruzione superiore; (1303)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni; (1304)

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali; (1305)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese; (1306)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito e nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana; (1310)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923; (1311)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico; (1318)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni; (1337)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente la autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44. (1342)

Esame delle proposte di legge:

Venino — Modificazione alla legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente le norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta; (1331)

Pietrazzi — Modificazioni alla legge elettorale politica; (1332)

Macarini Cormignani e Scorza — Ordinamento edilizio del comune di Bagni di Montecatini. (1333)

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. Se ne dia lettura.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 951-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, che autorizza l'impiego in mutui a favore degli Enti locali dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

Se ne dia lettura.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 1013-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per

la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 985-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione di contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ed economiche ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1275-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati alla esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1114-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1109-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga dell'attuazione di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27.

Se ne dia lettura:

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 1135-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1708 e 1713, concernenti variazioni di bilancio, autorizzazione di spese e provvedimenti a favore della Basilicata.

(È approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1710, 1711 e 1712, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bagnasco ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BAGNASCO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato. (1238)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto su dodici disegni di legge approvati nella precedente e nell'odierna seduta:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi da comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari; (1009)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano; (949)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni ad essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma; (1070)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (993)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della cultura granaria; (922)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti; (951)

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia; (1013)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari; (985)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso; (1275)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione; (1114)

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori. (*Approvato dal Senato*); (1109)

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27. (*Approvato dal Senato*). (1135)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUNTA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e proseguiremo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Madia.

MADIA. Onorevoli colleghi, il mio discorso vuole avere le modeste proporzioni di una viva raccomandazione al Governo a proposito di un problema già risoluto nelle sue linee di massima e solo suscettibile di correzioni o modifiche, alla stregua di quello che è stato l'esperimento della risoluzione adottata: intendo parlare del problema delle circoscrizioni giudiziarie.

Il bilancio del Dicastero della giustizia è indubbiamente dei più notevoli fra quelli che si presentano alla discussione; direi anzi che l'attività del Guardasigilli, come quella intesa a tradurre tecnicamente nelle leggi il *novus ordo*, creato dal genio del Capo, sia tipicamente espressiva del nuovo regime. Il ministro della giustizia, colle leggi che questa Camera in funzione di Costituente ha votato, ha fatto opera di revisione di tutti i concetti fondamentali della legislazione statale, riconducendo nell'orbita e sotto la supremazia dello Stato tutte le forze in esso esistenti. Sicchè può sembrare che, dinanzi alla sagoma storica che assume il dicastero della giustizia, sia secondario il trattarsi su di un problema, direi quasi di prassi, quale è quello delle circoscrizioni giudiziarie. Quando Platone costruisce repubbliche ideali, non si attarda a segnarne le suddivisioni topografiche.

Senonchè la giustizia e la possibilità di accesso alla giustizia è un bisogno troppo fondamentale della Nazione, perchè esso non vada continuamente aggiornato.

Dal Regio decreto 23 marzo 1923, che riformava le vecchie circoscrizioni giudiziarie, sono passati quattro anni; un periodo che, a mio avviso, sembrerebbe notevole per vedere gli effetti dell'esperimento compiuto. Non solo, ma è avvenuto un fatto nuovo, quello della riforma delle circoscrizioni provinciali, fatto nuovo questo che non può non avere decisivi riflessi sull'ordinamento circoscrizionale giudiziario.

Il decreto del 1923 poneva indubbiamente fine a tutto un sistema di influenze occulte e di pressioni oscure, per cui anche le sedi giudiziarie erano istituite o mantenute come premio di gazzarre elettorali o come risultante di patteggiamenti con le rappresentanze politiche locali.

Il Governo nazionale, disperdendo tutto il groviglio di interessi che vivevano in forma parassitaria sui margini della funzione giudiziaria, rompendo le incrostazioni di sterili vanità comunali che nulla conferivano alla sostanzialità dell'amministrazione della giustizia e ricusando la collaborazione delle rappresentanze politiche del 1923, sorte in pieno carnevale di democrazia, è riuscito a superare quel traguardo democratico, di cui parlava lo scorso anno l'onorevole De Marsico, in sede di discussione del bilancio della giustizia. Traguardo democratico, per cui un presidente del Consiglio francese affermava che fosse più facile in Francia modificare la Costituzione, anzichè

sopprimere un tribunale e un Presidente del Consiglio italiano prevedeva con somma cautela che se in Italia un ministro si fosse azzardato a sopprimere un tribunale, il giorno dopo avrebbe dovuto prendere le vie dell'oceano.

Ma, ciò posto, l'irrigidirsi nel mantenimento integrale della soluzione presa, in ogni particolare ed in ogni aspetto accessorio, anche quando l'esperienza dimostri che talvolta non si sia ottenuto il fine proposto e che talvolta si sia raggiunto il fine opposto, credo sia sistema che contraddica ai caratteri del fascismo, che è continua scuola di inistancabile travaglio per il maggiore perfezionamento.

Io intendo che il problema non possa essere ripresentato nelle sue linee sostanziali e nella sua integralità; ma indubbiamente correzioni e ritocchi sono dalla stessa esperienza consigliate ed imposte.

Giova intanto notare, onorevoli colleghi, che sino dallo scorso anno, l'onorevole Giuseppe Morelli svolgeva un ordine del giorno in cui richiamava l'attenzione del Governo sulla possibilità di ripristinare alcune preture, specialmente quelle più lontane dal centro di pretura cui sono aggregate.

E l'onorevole Geremicca, relatore di questo bilancio, sia dello scorso che di questo esercizio, nella relazione del decorso anno poneva il problema e richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di meglio rivedere le attuate circoscrizioni.

Nella relazione di quest'anno invece, che pure è compiuta col consueto zelo e la nota competenza, l'onorevole Geremicca non parla affatto di questa necessità, forse per una innocente vendetta contro il fatto di avere invano agitato questo tema, nel passato anno.

Ma l'onorevole Guardasigilli, nella discussione del bilancio scorso, non escludeva, anzi ammetteva la possibilità che a questi ritocchi si addivenisse.

Segno è, onorevoli colleghi, che fin dallo scorso anno si sentiva questa necessità la quale, oggi, a distanza di un anno, si ripresenta ancora più viva ed intensa, per molti ordini di ragioni; ma soprattutto per un fatto di carattere materiale e per una considerazione di carattere direi culturale.

Il fatto materiale è quello delle nuove circoscrizioni provinciali.

Uno dei celeri atti del Primo Ministro, nella ripresa del Dicastero degli interni, è stato quello della riforma delle circoscrizioni provinciali, per cui si può dire che,

anche sotto l'aspetto territoriale, la Nazione abbia cambiato connotati.

Ma la duplicità della circoscrizione amministrativa provinciale e della circoscrizione giudiziaria non è concepibile, nemmeno se esse si svolgano nella stessa regione.

La regione è un ente troppo scarsamente sentito dalla collettività.

Vivono in essa interessi diversi, talora difformi, talora contrastanti. La regione è un ente troppo grande per potere unificare stati d'animo, interessi, speranze; ed è un ente troppo piccolo per potere spersonalizzare quello che è il senso del campanile, lo speciale spirito concluso « di quei che un muro ed una fossa serra ». (*Approvazioni*).

L'ente morale nel quale si assomma e si aduna la nostra vita periferica è la provincia, la quale, se anche sorse artificiosamente, pure, traverso le stratificazioni del tempo, ha acquistato fisionomia di organismo insopprimibile. Nella provincia si intessono rapporti di parentela, di commercio e di interessi molteplici. Ora l'Amministrazione della giustizia non è un atto isolato avulso da questa rete di rapporti; è invece un complesso di atti che interferiscono nei vari uffici e che si attiene a tutta una serie di diversi rapporti esistenti e operanti nell'ambito provinciale.

La duplicità della circoscrizione provinciale e giudiziaria viene a rompere fisionomie di vita sociale ben delimitate, ad appesantire la funzione di giustizia in un regime in cui questa funzione ha bisogno di essere resa più snella e più viva, ed a trascurare quello che è l'interesse dei cittadini, costretti a spostarsi da un centro all'altro della regione, con notevole danno al sistema della loro vita ordinaria.

È vero che, ad ovviare in parte a questo disagio evidente, vi è l'istituto della trasferta del magistrato: una specie di corriere giudiziario periodico, quindicinale o mensile, che girovaga di paese in paese per raccogliere gli atti giudiziari più semplici. Ma non credo che il problema possa essere attenuato da questa specie di magistrato ambulante, che deve lottare fra la necessità di rientrare presto in residenza e la difficoltà della raccolta degli atti istruttori. Questo istituto mi sembra un po' troppo moderno per avere la funzione degli antichi messia, seminatori di giustizia per tutte le plaghe e un po' troppo antico per quella dignità che il Governo nazionale ha restituito o istituito in ogni funzionario, dignità che si ferisce o si sperde nel carattere girovago della funzione.

Occorre donare fasto e solennità alle funzioni di primogenitura gerarchica, quali son quelle della magistratura giudiziaria.

Ecco adunque la necessità di ripristinare alcuni dei tribunali soppressi. L'esemplificazione non giova. Spesso l'esemplificazione è pericolosa, in quanto espone al rischio di portare alla Camera aspirazioni o querimonie di carattere comunale o paesano. Vi sono però esempi tipici e più espressivi di qualunque teorica illustrazione. Vedete Aosta e Vercelli. La legge Oviglio abolisce quei tribunali; invece la nuova riforma delle circoscrizioni provinciali riconosce in quei centri il complesso di attività sociale, economica e politica, tanto che Aosta e Vercelli sono elevate a provincia: e mentre ieri vi si sopprimeva il tribunale, oggi vi si istituisce la prefettura, prima gerarchia della vita periferica. Sembra evidente che, per la stessa legge che riconosce la fisionomia di provincia a questi notevoli centri, debba restituirsi una delle cellule più importanti della vita provinciale: il Tribunale. (*Approvazioni*).

Altro esempio è Isernia, dove fu abolito il tribunale, nonostante che questo avesse il doppio di quella vitalità che la legge Oviglio sembra — se non erro — ritenesse necessario per conservare la sede e la funzione. Allora si disse che il numero minimo di sentenze per la vitalità d'una sede tribunizia fosse di 400. Orbene Isernia (come si legge nel commosso patetico discorso funebre fatto dall'onorevole Michele Romano in questa Camera, sul defunto tribunale) ne aveva quasi 800.

Onorevoli colleghi; errori di tal genere, in un lavoro ponderoso e difficoltoso, compiuto in lotta con interessi di varia specie, sono ineluttabili e non scalfiscono quello che è stato il coraggio, la bontà, l'efficacia della riforma del 1923: è solo urgente che tali errori siano corretti e talune deficienze sieno colmate. (*Approvazioni*).

È anche da notare che la riforma Oviglio ha violato talvolta anche l'unità regionale. Reggio di Calabria, ad esempio, è stata aggregata ad una Corte di appello di Sicilia, nonostante che Catanzaro abbia fiorente sede di Corte d'appello e nonostante che paesi litoranei della provincia di Reggio siano più finitimi e con maggior possibilità di accesso a Catanzaro che in Sicilia.

Anche in questi casi ricostituire l'unità regionale spezzata, mi sembrerebbe opera saggia di clamorosa opportunità.

Altra ragione per cui credo s'imponga la possibilità di ritoccare le circoscrizioni giu-

diziali del 1923 credo sia di stretto carattere giuridico.

L'onorevole Geremicca, nella sua relazione, ci informa che il nuovo codice di procedura civile sancirà ancora meglio e più tassativamente il principio che d'altronde è già codificato nelle leggi attuali, e cioè il dovere morale e giuridico, da parte del magistrato, di tentare la conciliazione delle parti in ogni stadio o grado di giudizio. Anche le Corti di appel o dovranno ispirarsi a questa norma fondamentale di savia amministrazione della giustizia.

Io intendo che questa norma non si attenga tanto alla parte codificata del diritto, non rientri tanto nel sistema legislativo, quanto piuttosto si attenga a sistemi di abitudini e di costume; ma, specie per la giustizia pretorile, bisognerebbe insistere per cercare di riportare l'istituto ai caratteri con cui nacque nella costituente francese, in cui il pretore fu chiamato *giudice di pace*. Oggi, come nota il relatore, il pretore non tenta nemmeno la conciliazione. Anche il pretore è preso in quel meccanismo giudiziario inanimato, che si muove con l'istanza e si acqueta con la sentenza.

Ma se questa funzione specifica il pretore dovesse svolgere, ognuno vede come a questa funzione osterebbe la rarefazione delle preture, ove tale rarefazione dovesse perdurare.

Quando il pretore non può avvicinare i cittadini se non nel momento del giudizio, quando egli è lontano ed ignora gli stati d'animo, le abitudini, le reti morali in cui si svolge la vita d'una popolazione, allora la possibilità di questa funzione pacifica e pacificatrice si disperde, e insieme a questa possibilità di amministrare giustizia equitativamente si disperde la missione del giudice, quella di educare le masse ad un maggior rispetto dell'altrui diritto, ad un maggiore spirito di transigenza, ad una minore acridine di litigiosità.

Anche da questo speciale aspetto, che non è contingente, a me sembrerebbe opportuno il rivedere la possibilità di restituire alcuna delle preture soppresses, specialmente in quei casi in cui la pratica ha dimostrato che non vi sia stato alcun vantaggio economico dell'erario. Io avrei dei dati precisi, ad esempio, per la pretura di Savelli in Calabria, il cui ripristino mi sembrerebbe urgente per quelle molteplici ragioni che altra volta ebbi l'onore di sottoporre all'onorevole ministro.

Ma io comprendo anche che la considerazione, se la riforma Oviglio abbia o meno alleggerito i pesi gravanti sulla finanza statale, debba essere esaminata non partitamente, ma globalmente.

All'uopo credo che la Camera sappia come, con la riforma del 1923, dopo la soppressione di tribunali e preture, non si sia avuta alcuna economia di spese giudiziarie. Le spese, anzichè diminuire, sono aumentate, in contemplazione del numero strabiliante di trasferte di magistrati, di personale di cancelleria, di testimoni e di parti, trasferte rese indispensabili dall'avvenuta soppressione di sedi giudiziarie.

Per esempio: nei 15 mesi successivi alla riforma del 1923, le spese di giustizia sono aumentate di 900 mila lire in confronto dei 15 mesi dell'esercizio precedente. (*Impressione*).

Io non so se la cifra sia notevole, ma è da notare che la cifra potrebbe richiamare la nostra attenzione in quanto si è avuto questo aumento, nonostante che in quel periodo di tempo siano venuti due decreti di amnistia i quali hanno completamente decongestionato il carico degli uffici giudiziari, e nonostante che in quel periodo siano state diminuite le indennità di trasferta ai magistrati e ai cancellieri e sia stata ridotta la misura degli onorari dei periti.

Nè è da ritenere che a questo maggiore onere nel capitolo delle spese giudiziarie, corrisponda una economia nel capitolo relativo al personale, perchè l'Italia ha un numero esiguo di magistrati, ed è chiaro che, con la soppressione di uffici giudiziari, i magistrati che diventano disponibili, vengono aggregati alle sedi giudiziarie viciniori, per il maggior lavoro che a queste sedi dalle sedi soppresse proviene. Occorre ricordare che l'organico della magistratura è il solo che dal 1865 non sia aumentato e che l'Italia ha presso a poco lo stesso numero di magistrati che aveva nel 70.

Infine, onorevoli colleghi, una migliore e maggiore perequazione degli uffici giudiziari, a mio avviso, per essere perequazione non deve solo sopprimere, ma distribuire ed istituire dove sia necessario. Penso che la formazione completa delle circoscrizioni giudiziarie debba compiersi, con gli stessi criteri informativi che hanno presieduto alla riforma delle circoscrizioni provinciali: sopprimere dove è sovrabbondanza e istituire dove è necessità. A questo proposito vorrei pregare l'onorevole Guardasigilli di esaminare la possibilità di istituire almeno delle sezioni di tribunale, an-

che in città che non ne abbiano mai avute: perchè se è vero che nel passato le sedi giudiziarie si istituivano per pressioni elettorali, è anche vero che l'oscurantismo di classi feudali e dominanti, retrieve ad ogni progresso, per più facilmente conservare il proprio dominio, ostacolava il sorgere di tribunali, di scuole, di istituti che fossero palestre e fucine di tempi nuovi. Chiedo alla Camera il permesso di ricordare al Guardasigilli il caso tipico del circondario di Cotrone, l'unico circondario della provincia di Catanzaro che non abbia il tribunale, pure essendo riconosciuto univocamente come il più importante della provincia. E l'importanza della città di Cotrone e della sua zona è stata ratificata dallo stesso Governo nazionale, quando il Governo ha stabilito la somma di 72 milioni per i lavori iniziali dell'ampliamento di quel porto.

Io non voglio intrattenere la Camera, che vivamente ringrazio dell'attenzione che mi presta, su un problema particolare: ma debbo ricordare che con la grandiosa opera dei Laghi Silani, Cotrone, centro e perimetro di collegamento fra il retroterra montano e le vie del mare, si profila come una delle più notevoli stazioni dei traffici mediterranei.

Del resto, e sorvolo su questa che potrebbe sembrare questione localistica e non è, se l'onorevole guardasigilli vorrà avere la cortesia di studiare i memoriali rimessigli dalle Autorità locali, rileverà, ad esempio, che buona parte degli affari trattati dal tribunale viciniori si riferiscono al circondario di Cotrone, nonostante alcuni paesi di questo circondario siano aggregati alla provincia di Cosenza, con quanta lesione dell'unità provinciale non è chi non veda.

CRISTINI. Ma anche dalle nostre parti è così!

MADIA. Intendo, onorevole Cristini: ciò vuol dire che il problema è generale: io ho portato un esempio tipico e di alta eloquenza.

Tanto più eloquente, se l'onorevole ministro vorrà considerare le possibilità di accesso e il sistema delle comunicazioni fra i paesi del circondario di Cotrone e la sede di tribunale più vicina: comunicazioni disastrose per impiego di tempo e di mezzo. Ma di tale speciale problema della città di Cotrone, io mi riprometto di intrattenermi a suo tempo e a solo con l'onorevole ministro.

Credo invece che non si possa discutere anche nelle linee generali il tema che ho l'onore di svolgere dinanzi alla Camera, senza far cenno alla voce largamente diffusa degli

istituendi tribunali provinciali o preture circondariali. Se non sbaglio, la non invidiabile paternità dell'idea delle preture circondariali spetta all'onorevole Geremicca, che ne fece cenno nella relazione del passato bilancio, e il fatto di non avervi accennato nella relazione odierna, deve far ritenere che l'onorevole ed autorevole collega ne abbia fatto altrettanto onorevole ed autorevole ammenda.

Intendiamoci: se l'istituzione dei tribunali provinciali dovesse essere una procedura per conferire al presidente del tribunale provinciale maggiori funzioni e quindi per la possibilità di iscriverlo al grado quarto, fermi rimanendo gli altri tribunali della provincia, la questione riguarderebbe un aspetto dell'ordinamento giudiziario e potrebbe non preoccuparci. Ma se i tribunali provinciali o le preture circondariali dovessero realmente portare all'abolizione degli altri tribunali e delle preture mandamentali, io credo che la proposta lascerebbe profondamente perplessi. (*Approvazioni*).

Vedete, onorevoli colleghi: dalle statistiche dell'onorevole Geremicca si desumerebbe che il fenomeno della delinquenza non sia diminuito, e che anzi permanga con una tendenza all'aumento. Ora fortunatamente non è così, perchè il costume fascista, anche in questo triste aspetto della vita sociale, ha fatto opera di ortopedia morale. Da seimiladuecento settanta omicidi nel 1922, noi siamo scesi a tremilatrecento quaranta nel 1925, cioè con una diminuzione di quasi del 50 per cento. E così sono diminuite le lesioni personali, i delitti contro l'amministrazione pubblica, i delitti contro la proprietà. Se la cifra reale dei reati è in aumento, come si desume dalla relazione dell'onorevole Geremicca, gli è perchè sono in aumento i reati minori e le contravvenzioni, i quali sono collegati all'aumento della popolazione e alla maggiore intensità della vita economica. Si tratta cioè di quei reati che sono nell'ambito della giustizia del pretore, sicchè procedere a una maggiore rarefazione delle preture, quando vi è un incremento dei reati che sono nella competenza pretoriale, credo non sia opera saggia nè di previdenza sociale nè di economia delle finanze.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ho voluto sottoporre alcune osservazioni su un problema, che non mi sembra del tutto secondario per l'amministrazione della giustizia. Ma siano o non siano accettate queste mie considerazioni, ognuno di noi è sicuro che l'amministrazione della giustizia aderisce

sempre più allo spirito della compiuta rivoluzione. Ne fa fede tutta l'opera del ministro, il quale sa degnamente essere il Guardasigilli della Rivoluzione. Tale opera ci insegna ogni giorno che la giustizia, intesa sempre nel senso dell'assoluta supremazia dello Stato, non è che un aspetto della grandezza della Patria e dell'austerità della vita. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello stato di previsione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cicco.

DE CICCÒ. Onorevoli colleghi, riprendo il tema accennato alla fine del suo discorso dal collega Madia, che è un po' il motivo dominante della relazione che accompagna il disegno di legge che discutiamo: il numero dei reati è in aumento. Bisogna guardare con serenità il fenomeno, ricercandone le cause più intime, più profonde, più lontane, e occuparsene e preoccuparsene con passione, poichè il segno più certo del rinnovamento morale di un popolo è dato dall'indice di frequenza del delitto.

Per accorgersi se una nazione è in pieno dissesto economico ed in pieno dissolvimento morale, basta guardare la fredda cifra che indica come viene saccheggata la proprietà, e come viene oltraggiata l'umanità. Poniamoci la prima domanda: è veramente tanto vasta e tanto cancerosa questa piaga? È veramente un male così intimo, così profondo dell'organismo che faccia dubitar della sanità dell'organismo stesso? No, signori. Se il confronto della statistica della delinquenza non fosse odioso più di ogni altro confronto, varrebbe la pena di confrontare le nostre statistiche con quelle di popoli a noi vicini o a noi lontani. C'è da trarne motivo di conforto, qualche volta forse ragione di orgoglio.

Guardiamo la vastità di questa piaga.

Nella passata relazione, quella del bilancio precedente, l'onorevole relatore osservava che sommando delitti e contravvenzioni per il 1923 si ha questa spaventevole conclusione che su 40 italiani maschi e femmine, vecchi e fanciulli uno almeno è stato denunciato per delitti o contravvenzioni.

Guardiamo nell'intimo le cifre, indaghiamo il fenomeno.

Se voi togliete il numero stragrande delle contravvenzioni che per il 1923 superano di molto la metà dei delitti, e non dovete tenere conto delle contravvenzioni che per se stesse non possono essere prese come indice di criminalità e di pericolosità, la cifra scende ad uno su settanta circa.

Se tenete conto che non tutti i fatti denunciati come reati sono in definitiva reati, e tenete presente il numero delle sentenze, che assolvono con la formula: « il fatto non costituisce reato » arrivate ad una conclusione meno spaventosa e meno disastrosa e cioè che su 100 italiani forse ve n'è uno solo che delinque.

Vi confesso che la constatazione può confortare e che basterebbe da sé sola a smentire una triste leggenda che aveva credito nel passato, quella che gli italiani fossero un branco di ladroni e di assassini.

Ma se la cifra ci conforta non ci soddisfa, e pertanto il problema posta dall'onorevole relatore resta nella sua imponenza.

Poniamoci un'altra domanda: 5 anni di regime fascista non hanno dunque servito a nulla in questo campo? Hanno servito e come!

Guardiamo ancora nell'intimo del fenomeno e leggiamo ancora la cifra fredda della statistica.

Prendiamo i dati di due annate che appartengono a due differenti decenni, prendiamo il 1915 e il 1925.

I reati contro la persona nel 1915 sommano a 113.538; nel 1925 a 123.949: differenza in più, per il 1925, 10.401.

I reati contro la proprietà nel 1915 sommano a 204.792; nel 1925 a 245.284; differenza in più, per il 1925, 40 mila circa.

Il complesso dei reati, delitti e contravvenzioni denunciati nel 1915 somma a 1.114.000; nel 1925 a 1.174.000; differenza in più 60.000 circa. Queste differenze, minima quella per i reati contro la persona, un poco più alta per i reati contro la proprietà, più alta ancora per la somma dei reati (delitti e contravvenzioni) denunciati, si mantengono presso a poco identiche per

tutti gli anni di due decenni, 1906-1915, 1916-1925.

Non sono per sé stesse allarmanti e preoccupanti. Basterebbe tener presente l'aumento progressivo della popolazione e l'aumentato territorio per giustificarle in pieno. Ma c'è qualche cosa di più. C'è la differenza sostanziale tra le condizioni di vita che contraddistinguono i due decenni.

Il secondo decennio è il decennio della guerra, e soprattutto il decennio in cui si manifesta e si sviluppa il tormento post-bellico. Vi è la crisi economica profonda, acuta, lacerante. Vi è la smobilitazione militare e la smobilitazione industriale; da un lato l'affluire di braccia pronte al lavoro, dall'altro una diminuzione di lavoro. C'è il passaggio critico dall'economia di guerra all'economia di pace. C'è la massa dei disoccupati che battono a tutte le porte; c'è la folla di questi disoccupati che dai piccoli centri urbani viene verso i grandi centri, verso la promessa, verso la speranza di maggiori possibilità di lavoro. C'è chi trova e chi non trova. La maggioranza non trova. Chi non trova lavoro, stretto dal bisogno, qualche volta premuto dal pungolo della fame quando non ha il disperato coraggio di finirlo con la vita, diventa ladro per necessità.

Ecco la tragedia dell'ora, fatale, logica; ecco perchè il numero dei reati contro la proprietà aumenta e specialmente nei grandi centri urbani. Ma c'è un'altra crisi non meno profonda, non meno acuta, non meno lacerante. La crisi sociale che aumenta d'improvviso ed esaspera le passioni meno nobili, mentre le passioni nobili si deturpano si snaturano, specie quelle politiche. C'è la minaccia del sovversismo irrompente con la rivolta e con la sedizione; cade ogni autorità dello Stato; viene meno la tutela della legge, cede ogni norma morale, crolla un sistema politico, rovina un regime.

In questo favoloso incendio di passioni, in questo irrompere di tutti gli istinti, in questo dilagare di tutti gli appetiti, in queste condizioni eccezionalissime di vita che contraddistinguono il secondo decennio dal primo ditemi voi se la cifra di 160.000 reati denunciati in più rappresentano qualche cosa che sia davvero preoccupante e anormale.

Togliete anche qui tutte le contravvenzioni, togliete tutti quanti quei fatti denunciati come reati e che non sono tali, togliete infine tutti i reati di natura squisitamente politica, e di natura eccezionale dell'eccezionalissimo momento che attraversiamo e ditemi se dobbiamo ancora fare a noi stessi

il torto di ritenerci proclivi al delitto e di temi se questo popolo italiano, che fu tanto diffamato, non matura ogni giorno la sua coscienza etica, e non cammina, come forse nessun altro, sulla via di una più alta civiltà. Eppure noi non siamo soddisfatti, noi che siamo i ricercatori appassionati di una civiltà più lucente.

E bene ha fatto l'onorevole relatore nel rilevare il fenomeno stesso senza sottilizzare e a richiamare su di esso la nostra attenzione e quella del Governo.

Che cosa noi dobbiamo e possiamo fare perchè la situazione migliori? Cosa dobbiamo chiedere perchè domani vi sia una cifra più soddisfacente che se oggi è di uno su cento domani sia di uno su mille? Che cosa dobbiamo chiedere all'onorevole ministro di grazia e giustizia?

Vi dirò che il problema del crescere e del decrescere del fenomeno della delinquenza non può in fondo occupare di molto questa particolare discussione, perchè il fenomeno dipende da altri fenomeni che non sono intimamente connessi all'Amministrazione della giustizia e da questa unicamente dipendenti.

Per esempio, se dovremo chiedere un corpo di polizia giudiziaria che cooperi direttamente ed immediatamente col giudice inquirente, affinchè i responsabili di reati sfuggano in minor numero all'azione punitrice della legge e così questa aumenti la sua funzione di difesa preventiva, dovremo di questo parlarne in altra sede che non di questo bilancio, come pure di tutti i provvedimenti in genere di polizia in altra circostanza dovremo parlare.

Chiederemo invece al ministro della giustizia norme più sicure e più rigorose per quanto riguarda la delinquenza abituale e la recidività. Bisogna tenere quanto più è possibile lontani dal consorzio civile gli uomini che fanno del delitto un'abitudine e l'hanno come una seconda natura. Le nostre leggi sono oggi ancora troppo indulgenti per coloro che considerano il delitto come mestiere e la galera come una comoda pensione in cui si entra e da cui si esce a periodi determinati.

Noi siamo ancora presi alcune volte dalla malinconia di volerli ritenere uomini, quando forse molti non sono che bestie nocive da cui la società civile ha il diritto e il dovere di difendersi con qualunque mezzo. Bisogna intensificare l'uso della deportazione, l'uso delle colonie penali, l'uso del lavoro forzato. Coloro che più volte delinquono e danno prova di non sapersi emendare attra-

verso le molte pene già avute, bisogna relegarli e dannerli a quel lavoro che ebbero in odio.

Noi oggi viviamo in tempi di ferro, in cui un popolo tenta disperatamente di allargare il suo respiro nel mondo. Che nessuno turbi questa sua immane fatica, ed ogni pietà per chi manca io ritengo sia colpa, ogni indulgenza delitto. E pensiamo e chiediamo provvedimenti concreti, più sicuri, più vasti per quella che è la rieducazione dei delinquenti. Pensiamoci perchè è un'opera buona, che alcuni dicono sia santa. Però non fidiamoci troppo. Vedete, io sono un entusiasta delle dottrine della scuola positiva, ma mi fermo però un po' scettico dinanzi alla poesia del lazzarone più o meno nato che diventa galantuomo attraverso una cura in un particolare stabilimento di pena. È una specie di ortopedia morale in cui non ho troppa fede.

L'ortopedia fisica non distrugge i difetti dell'organismo, li attenua in genere, quasi sempre li nasconde; togliete l'apparecchio e la mostruosità riappare in tutta la sua miseria. Chi è gobbo rimane gobbo, chi è sciancato rimane sciancato. Chi ha dato prova, buona prova, della propria deficienza morale innata ritornerà a mostrare la sua mostruosità psichica, allorchando gli avrete tolto l'apparecchio del particolare stabilimento di pena che lo tiene e lo costringe in determinati limiti di vita. Credo, invece, profondamente, alla rieducazione dei fanciulli, dei minorenni.

Vecchio tema, discusso e trattato. Ma ogni parola non sarà mai superflua per questo tema. È necessario coordinare tutti i provvedimenti della rieducazione dell'infanzia e dell'adolescenza, dare un assetto definitivo a tutta la vasta opera di assistenza in materia; bisogna ampliare il numero dei ricoveri, codificare sopra tutto in una legge sola tutte le varie disposizioni spesso contraddittorie che vi sono in questo campo.

Si è parlato (credo ne abbia parlato la volta scorsa l'onorevole relatore) del progetto Quarta. Così come è il progetto Quarta forse è troppo complesso; ma senza dubbio è un lavoro completo, che ha una visione chiara del problema e che dà una soluzione non meno chiara. Sarà bene che il progetto Quarta sia tenuto presente.

Noi ci auguriamo che i nuovi Codici portino non solo provvedimenti più precisi per la delinquenza abituale, per i recidivi, ma portino anche una completa legislazione in materia di minorenni.

Per quanto poi riguarda l'opera complessa imponderabile della difesa criminale indiretta, remota, noi dobbiamo affidarci all'opera dello Stato nel suo insieme, in quanto guida lo sviluppo della vita nazionale ed in quanto dirige gli uomini verso una meta migliore.

Noi sentiamo che l'azione del Governo fascista è per sé stessa opera buona, solida, di difesa criminale indiretta, remota.

Quando un Governo imprime alla vita di un popolo un ritmo nuovo, in cui le coscienze trovano un concetto etico superiore, quando ripone sui loro altari Dio e la Patria, la Famiglia e la Legge, quando segna come meta ultima un dominio spirituale nel mondo ed indica come via per raggiungerla la via della rinuncia, del sacrificio, del dovere, quando fa segnare il ritmo di questa vita nuova con il canto gioioso del lavoro e con la canzone dell'amore, voi potete esser certi che l'azione di questo Governo allontana ogni giorno più, elevandoli, gli uomini dal crimine.

Un altro motivo accenna l'onorevole relatore: il crescere del numero delle cause civili che indica un crescente spirito di litigiosità.

Anche qui varrebbero le osservazioni già fatte, cioè bisogna tener conto delle condizioni economiche in cui viviamo, bisogna tener conto dell'aumentato numero della popolazione. Ma il fenomeno rimane lo stesso. Le statistiche dimostrano che lo spirito di litigiosità diminuisce man mano che ci allontaniamo dai centri giudiziari. Quando il centro giudiziario è vicino, a portata di mano, si adisce per ogni controversia; quando è lontano ed è poco comodo, poco agevole l'accedervi, si preferisce la via transattiva, la via dell'accordo. Se ponete occhio nelle statistiche dei procedimenti civili esauriti nell'anno, arriverete a questa conclusione: che il maggior numero delle cause civili sono quelle che si svolgono dinanzi alla pretura. E allora io arrivo a una conclusione opposta a quella del collega Madia, il quale lamentava che forse troppe preture sono state soppresse e ne richiedeva il ripristino. Io dico invece: sopprimiamone delle altre, perchè in Italia ve ne sono troppe. Allontaniamo quanto è più possibile le popolazioni dai centri giudiziari... (*Commenti*).

Voci. No! No!

DE CICCO. Lo so è una conclusione terribile...

MADIA. Se si sopprimono tutti i tribunali, non si fa più una causa: è un sistema molto semplice!

DE CICCO. Vedete, posso anche sbagliare. Sarà paradossale (*Interruzioni*) ma io vi dico che chi vive la nostra vita giudiziaria sa, per esperienza — e mi meraviglio che molti colleghi avvocati fingano in questo momento di dimenticarlo — sa per esperienza come molte delle preture dei nostri piccoli centri giudiziari non servano perfettamente a nulla, come siano ingombrate da un lavoro scemo, come siano invase da piccole controversie che non vale la pena di portare davanti al magistrato...

MADIA. Si vede che fai l'avvocato di Corte d'assise!

DE CICCO. Qui non si tratta di avvocati. Se dobbiamo portare quel che può essere il modesto contributo delle nostre osservazioni, portiamolo senza tener conto della nostra professione e senza tener conto che siamo dei deputati (*Commenti*).

Una voce. Ma quali sono gli articoli del Codice che possiamo cancellare per diminuire questa litigiosità?

VICINI. Sopprimere i tribunali: così non si litiga più!

DE CICCO. Ripeto, sarò paradossale, ma io constato un fenomeno che le statistiche rilevano. Esse dicono in maniera certa che, man mano che vi allontanate dai centri giudiziari, lo spirito di litigiosità diminuisce. Io dico allora: allontaniamo, cioè sopprimiamo i centri giudiziari, togliamo tante preture che sono perfettamente inutili.

Bisogna che il popolo italiano si convinca che la funzione della giustizia è molto più alta di quel che non creda; bisogna che si convinca che si incomoda la giustizia solo quando il danno patito è veramente grave e il diritto che si vuole difendere e affermare ha la sua importanza. Quando il pretore è vicino, a portata di mano, tutti sono presi dalla gioia del litigio. Litiga la donniciola per una ingiuria, litiga il padrone di casa per cinquanta lire e così via, ma quando la pretura è lontana, prima di andarci bisogna che ci sia un interesse grave da difendere, altrimenti non ci si va.

Sviluppiamo invece nei piccoli centri urbani l'istituto del conciliatore, che può avere una grande funzione specialmente per le nostre buone semplici popolazioni rurali.

Una voce. Ma se ci sono i delitti bisogna perseguirli!

DE CICCO. Sicuro, ma quando hanno importanza.

Diamo anche al conciliatore una funzione penale. Perchè, per esempio, scomodare il pretore per tutte le infinite cause di ingiurie,

di lesioni senza conseguenze, di furti semplici, di minacce vaghe, per tutte le contravvenzioni? Meglio la funzione del conciliatore; e il lavoro di conciliazione che il collega Madia voleva facesse il pretore importa per tante cause che possono passare senza timori e senza preoccupazioni al conciliatore stesso.

Voglio rileggervi quelle che sono le parole del nostro relatore che ha più larga esperienza di noi tutti...

GEREMICCA. Non esageriamo!

DE CICCO. Se non altro, oltre che per tutti i suoi meriti, come un collega mi suggerisce, certo per i suoi capelli bianchi.

« Il giudice conciliatore dovrebbe essere il vero giudice popolare, il giudice di pace che soprattutto eserciti una missione di conciliazione, di paterno arbitrato e che soltanto per eccezione ricorre alla sentenza. Specialmente nei piccoli comuni, che rappresentano la grande maggioranza, un giudice conciliatore che abbia prestigio morale e goda la fiducia, può esercitare una missione altamente civile e può ridurre ad un numero esiguo le controversie non conciliate ».

Ecco la verità. Bisogna allargare il sistema del conciliatore, istituto che ha un sapore schiettamente italiano e si adatta al nostro popolo, ed allontanare il magistrato togato per quanto più è possibile senza preoccupazioni per quelle che possono essere le conseguenze.

Potrei continuare su questo tema, ma darei dei dispiaceri ai miei colleghi avvocati. (*Rumori*). Potrei per esempio dire che è esatta l'osservazione fatta dal relatore, che cioè di molte cause civili avventate dovrebbero rispondere gli avvocati; perchè l'avvocato avrebbe il dovere preciso di sconsigliare il cliente ad avventurarsi su una via giudiziaria che qualche volta può non avere una uscita. Se è dovere imprescindibile dell'avvocato difendere le cause penali più disperate, è altrettanto suo dovere pensare bene prima di assumere la difesa di una controversia civile.

È bene forse che il magistrato, nel pronunciare la sua sentenza, dichiarare se la causa fu avventata o meno e sarà bene che i consigli dell'ordine prendano provvedimenti gravi verso gli avvocati che intentano cause sballate. (*Commenti — Interruzioni*).

Voci. Ma non è l'avvocato che intenta la causa! È la parte!

DE CICCO. È la parte che paga; ma quando l'avvocato ha intentato una causa avventatissima, senza nessuna speranza di

difesa, bisogna che il magistrato lo dica e che i consigli dell'ordine provvedano. (*Commenti*).

Noi avvocati siamo troppo diffamati e in fondo la colpa è un po' nostra. (*Commenti*). Ebbene, onorevoli colleghi, cominciamo col dar noi il primo esempio, dimostrando che in regime fascista la toga non è una casacca da arlecchino, ma è veramente la veste di un sacerdote.

Voci. Molti avvocati lo fanno! Sconsigliano i clienti a intentare cause infondate!

DE CICCO. Mi riferivo ad una osservazione esattissima dell'onorevole relatore, ed è che le cause avventate siano dichiarate nella sentenza del magistrato e che i Consigli dell'ordine ne prendano atto.

CRISTINI. Quando l'avvocato ha compiuto il suo obbligo di sconsigliare il cliente dal fare la causa, ha fatto tutto quello che doveva fare. E se il cliente la vuol fare, non è colpa dell'avvocato.

DE CICCO. Bisogna farlo recedere!

CRISTINI. Ma l'avvocato non è giudice. Allora ci vorrebbe un articolo che condannasse il magistrato che dà torto nelle cause giuste! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni!

DE CICCO. Onorevoli colleghi, passo ad un altro tema, quello della magistratura, augurandomi di avere maggiori consensi.

È un tema vecchio, trito e ritrito. Ne parliamo ogni anno, ne parliamo sempre. Ne abbiamo parlato anche ieri.

Lamentiamo tutti le condizioni tristi di vita del magistrato, chiediamo riforme e poi mandiamo un voto di plauso al magistrato che compie in silenzio il suo duro dovere, la sua penosa fatica.

Io non mando oggi nessun plauso. Temo che, a lungo andare, possa avere un sapore di beffa e questo Parlamento fascista non ha beffato mai nessuno.

Bisogna pensare a questo problema della magistratura. Non bisogna chiedere al Governo i soliti ritocchi al regolamento, le solite riforme sulla carriera, le solite aggiunte agli stipendi. Queste riforme che chiediamo da tanto tempo sono vecchie, troppo comuni. Per il Fascismo, la riforma della magistratura s'impone nella sua pienezza.

Chi è il magistrato? È il custode della legge. Ma è anche un po' l'arbitro delle sorti dei cittadini. Prima o poi ogni italiano può trovarsi nella dura necessità di riporre nelle mani del magistrato la sua vita, i suoi beni materiali e immateriali: ricchezza, onore, li-

bertà. Pensate voi quale funzione divina e terribile è mai questa di uomini che tengono nel pugno le sorti di altri uomini. Ebbene, quando io nelle aule giudiziarie vedo uno o più uomini in dimessa toga, più o meno sonnacchiosi, stanchi, angustiati della loro vita grama, penso che è una ben tragica condizione, alcune volte, quella di coloro che pongono le loro sorti dinanzi alla maestà della giustizia.

Se tutto questo poteva essere concepibile ieri, non è più concepibile oggi in regime fascista. Bisogna che la riforma sia non formale, ma sostanziale; bisogna riporre la giustizia sul suo altare, il magistrato sul primo gradino dell'altare. Bisogna fare dei magistrati quasi una casta, un ordine privilegiato di cittadini, farne veramente dei sacerdoti. La giustizia è bene una religione, forse la più grande e la più vera delle religioni. Tutte le religioni, compresa quella cattolica, non hanno per fondamento la giustizia?

Diamo un assetto completo alla magistratura, chiamiamo i più degni, i più eletti, diamo loro dignità, fasto, autorità.

Una voce. Sogni!

DE CICCO. Ciò importa dei sacrifici, grandi sacrifici, perchè per avere uomini degni e veramente eletti di cuore e di mente bisogna anche pagarli; per dare dignità e fasto bisogna dare anche denaro. Però un governo su due cose non deve mai lesinare, per due cose ha diritto di chiedere ogni sacrificio ai suoi cittadini: per l'esercito e per la magistratura, perchè ogni sacrificio è di gran lunga ricompensato dalla sicurezza della vita che danno queste due istituzioni, quando rispondono perfettamente al loro scopo.

Lo so: il problema è grave e la soluzione non è facile; ma il fascismo deve imporsi questa riforma e non solo nell'interesse dei cittadini, ma direi, nel suo stesso interesse. Ogni giorno più noi affidiamo alla magistratura il *Corpus juris* della rivoluzione fascista. Orbene, che cosa vale la buona legge, se le mani che l'adoperano non sono troppo adatte? Che cosa sarà mai di questo esperimento, che noi vogliamo lasci la sua traccia romana nella storia dei secoli, se chi deve compierlo vive in grama vita e non è all'altezza assoluta del compito suo? Grave la soluzione del problema; ma, ripeto, il fascismo deve imporsela.

Ho accennato e so che all'onorevole ministro della giustizia basta l'accenno. Onorevole ministro, abbiamo piena fiducia in voi. Prima dei nuovi codici, prima del nuovo ordinamento giudiziario, dateci una nuova magi-

stratura rinnovata profondamente nella sua vita materiale e spirituale; dateci una magistratura che sia degna di questo secolo che forse un giorno lontano un nuovo poeta chiamerà « il secol nostro d'oro ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari:

Presenti e votanti	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli	192
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano:

Presenti e votanti	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli	190
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma:

Presenti e votanti	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli	190
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge

decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	191
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della cultura granaria:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	192
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	191
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096,

che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	191
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione:

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	192
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori. (Approvato dal Senato):

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	192
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-27. (Approvato dal Senato):

Presenti e votanti . . .	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Anile — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bastianini — Belluzzo — Beneduce — Biancardi — Bianchi Michele — Bifani — Bodrero — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Cancelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casagrande

di Villaviera — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Cristini — Cucini.

D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Cristofaro — De Grecis — De' Stefani — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fani — Farina — Farinacci — Fazio — Fedele — Felicioni — Fera — Fontana.

Gai Silvio — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Geremicca — Gianferrari — Giuliano — Giunta — Giuriati — Grancelli — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Insabato.

Joele — Josa.

Lanfranco — Lantini — Lanzillo — Leicht — Leoni Antonio — Limongelli — Lo Monte.

Maccotta — Madia — Maggi — Mantovani — Marani — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marquet — Martelli — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mecco — Meriano — Meselella — Mesedaglia — Miari — Milani Giovanni — Morelli Eugenio — Moretti — Muzzarini.

Negrini.

Olivi.

Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pasqualino Vassallo — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Polverelli — Preda — Prunotto.

Ranieri — Re David — Renda — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Ruggero — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino.

Salandra — Salerno — Salvi — Sansanelli — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serpieri — Severini — Sipari — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Tofani — Torre Andrea — Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tumedei.

Vacchelli — Valentini — Venino — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi.

Zaccaria.

Sono in congedo:

Bennati — Bertacchi — Biagi.

Capanni — Cavalieri.

Di Fausto.

Giovannini.

Jung.

La Bella — Lissia.

Marescalchi — Marzotto — Mazzini — Muscatello.

Pavoncelli — Pili — Pivano.

Ravazzolo — Rebora — Restivo — Rubilli. Spezzotti.

Sono ammalati:

Bartolomei — Belloni Amedeo — Bianchi Fausto.

Cappa — Codacci-Pisanelli.

Forni Roberto.

Lanza di Scalea — Larussa.

Macarini Carmignani — Mariotti.

Olmo — Orano.

Ponti.

Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.

Sandrini — Sanna.

Termini.

Zancani.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Bertone.

Ceserani — Crollalanza.

Di Giorgio.

Ferretti — Forni Cesare.

Imberti.

Maffei — Majorana — Mazzucco — Miliani

G. Battista.

Olivetti.

Quilico.

Riccardi — Russo Luigi.

Scorza.

Zimolo.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

GRECO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se la Regia stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma, in base a quanto è prescritto dall'articolo 3 del decreto Reale 2 luglio 1922, n. 1396, avrà i mezzi necessari al suo funzionamento.

« Ranieri ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà inserita nell'ordine del giorno e svolta a suo tempo.

La seduta termina alle 18.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico di artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 a 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito. (1116)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico; (978)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì. (979)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca nor-

me legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili. (1010)

6. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1168)

ERRATA - CORRIGE

Nel resoconto stenografico della tornata del 23 febbraio ultimo scorso (discorso del deputato Sipari) alla pagina 6589, seconda colonna, linee 30 e 31, dove è stampato « le acque si riterranno », si corregga « le acque si ritireranno », ed alla pagina 6590, seconda colonna, linea 31, dove è stampato « il quale problema muta », si corregga « il quale problema non muta ».

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1927 — Tip. della Camera dei Deputati.

